

DECRETO LEGGE RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI
EFFICIENTAMENTO, VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO
NONCHE' DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE ECONOMICO-
FINANZIARIA

Art. 1

(Dismissione e razionalizzazione di partecipazioni societarie dello Stato)

1. Ai fini della razionalizzazione e del riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, è attribuito a Cassa Depositi e Prestiti Società per azioni (CDP S.p.A.) il diritto di opzione per l'acquisto delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato in Fintecna S.p.A., Sace S.p.A. e Simest S.p.A.. I diritti di opzione possono essere esercitati anche disgiuntamente entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge.
2. Entro 10 giorni dall'eventuale esercizio dell'opzione, CDP S.p.A. provvede al pagamento al Ministero dell'economia e delle finanze del corrispettivo provvisorio pari al 60 per cento del valore del patrimonio netto contabile come risultante dal bilancio, consolidato ove redatto, al 31 dicembre 2011 di ciascuna società per le quali ha esercitato l'opzione di cui al comma 1. Conseguentemente si provvede ai relativi adempimenti connessi al trasferimento delle partecipazioni.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è determinato il valore definitivo di trasferimento, ritenuto congruo da CDP S.p.A..
4. I corrispettivi provvisorio e definitivo derivanti dalle operazioni di cessione delle partecipazioni dello Stato di cui al presente decreto, al netto degli oneri inerenti alle medesime, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, e destinati al pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione oggetto di certificazione ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; a tale ultimo fine i corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito dall'art. 35, comma 1, lettera b) del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali di riparto tra le finalità indicate nel presente comma.
5. Fintecna S.p.A., Sace S.p.A. e Simest S.p.A. continuano a svolgere le attività loro già affidate sulla base di provvedimenti normativi e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legge.
6. Alla data di trasferimento della partecipazione azionaria detenuta dallo Stato in Sace, è abrogato l'articolo 6, commi 2 e 18, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Alla data di trasferimento della partecipazione azionaria detenuta dallo Stato in Simest S.p.A. sono abrogati l'articolo 1, commi 6 e 7, e l'articolo 3, commi 5 e 6, della legge 24 aprile 1990, n. 100.
7. All'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è aggiunto il seguente periodo "I decreti ministeriali di cui alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo della Corte dei Conti".

8. Ai fini di certezza giuridica e fermo restando quanto previsto dal comma 1, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana della presente disposizione, CDP S.p.A. provvede comunque a presentare le necessarie preventive istanze per il rilascio di pareri, nulla-osta o comunque per l'emissione da parte di Autorità pubbliche, istituzioni, enti o altre autorità di atti o provvedimenti di loro competenza. I termini per il rilascio dei relativi pareri e nulla-osta ovvero per l'emissione dei relativi atti da parte delle Autorità pubbliche competenti decorrono dalla data di comunicazione dell'istanze.

Art. 2

(Valorizzazione e dismissione di immobili pubblici)

All'art. 33 del D.L. 6.7.2011, n. 98, convertito con L. 15.7.2011, n.111, sono apportate le seguenti modifiche:

- Al comma 1:

- i) al primo periodo: a) dopo le parole *“capitale sociale pari”* aggiungere *“ad almeno un milione di euro anche a valere sulle risorse di cui all'art. 2, comma 17-septies del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, “;* b) eliminare le parole *“a 2 milioni di euro per l'anno 2012”*; c) dopo le parole *“immobiliari chiusi promossi”* aggiungere le seguenti *“o partecipati”*; d) dopo le parole *“in forma”* eliminare la parola *“consorzata”* e sostituirla con *“associata”*; e) dopo le parole *“ai sensi”* eliminare le parole *“dell'articolo 31”*;
- ii) al quarto periodo, eliminare la frase *“da questi ultimi offerte su base competitiva a investitori qualificati al fine di conseguire la liquidità necessaria per la realizzazione degli interventi di valorizzazione.”*;
- iii) al quinto periodo, dopo la parola *“investono”*, inserire la seguente *“, anche,”*
- iv) dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente *“La società di gestione del risparmio di cui al presente comma può svolgere tutte le attività previste dalle vigenti disposizioni in materia di fondi comuni d'investimento immobiliare ed espleta le proprie attività nel rispetto dei principi di cui all'art. 27 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.*

- Al comma 2:

- i) al primo periodo: a) dopo le parole *“immobiliari promossi”* aggiungere le seguenti *“o partecipati”*; b) dopo le parole, *“in forma”* eliminare la parola *“consorzata”* e sostituirla con *“associata”*; c) dopo le parole *“ai sensi”* eliminare le parole *“dell'articolo 31”*; d) dopo le parole *“del fondo medesimo,”* inserire le seguenti *“ovvero trasferiti”*; e) dopo la parola *“diritti”* inserire le seguenti *“reali o d'uso”*;
- ii) al secondo periodo: a) dopo le parole *“tali apporti”* inserire le seguenti *“o trasferimenti”*; b) le parole *“tramite procedure di evidenza pubblica”*, sono sostituite dalle seguenti *“che rispettino i principi di cui all'art. 27 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”*;
- iii) il terzo periodo è sostituito dal seguente *“Possono presentare proposte di valorizzazione anche soggetti privati secondo le modalità di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”*;

- Al comma 3:

- i) al primo periodo: a) le parole *“nel fondo di cui al comma 1”* sono sostituite dalle seguenti *“nei fondi di cui ai commi 1 e 9”*; b) le parole *“ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 175,”* sono sostituite dalle seguenti *“al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,;*
- ii) al secondo periodo: a) le parola *“suddetti”* è eliminata e dopo la parola *“fondi”*, sono aggiunte le seguenti *“di cui al comma 1. Analoga percentuale è destinata, per gli anni 2012, 2013 e 2014, alla sottoscrizione delle quote dei fondi di cui al successivo comma 9.”*;
- iii) all'ultimo periodo le parole *“al comma 1”* sono sostituite dalle seguenti *“ai commi 1 e 9”*;

- Al comma 4:

- i) al primo periodo, le parole “ *di cui comma 2* ” sono sostituite dalle seguenti “ *di cui ai commi 2 e 9* ”;
- ii) al secondo periodo, eliminare le parole “ *di cui al comma 2* ”;
- iii) al quarto periodo: a) dopo la parola “ *apporto* ” inserire le seguenti “ *o il trasferimento* ”; b) dopo le parole “ *al comma 2* ” aggiungere le parole “ *e 9* ” ; c) sostituire le parole “ *all’espletamento* ” con le seguenti “ *al completamento* ”;
- iv) al quinto periodo dopo le parole “ *i soggetti apportanti* ”, eliminare le seguenti “ *di cui al comma 1* ”;
- v) dopo l’ultimo periodo aggiungere il seguente “ *A seguito dell’apporto ai fondi di cui al comma 9 da parte degli Enti territoriali sono emesse quote, in favore di questi ultimi, per un ammontare pari al 75% del valore di apporto dei beni; la restante parte del valore compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi gestiti dalla società di gestione del risparmio di cui al comma 1 è corrisposta in denaro.* ”;
- Il comma 5 è sostituito dal seguente: “ *Per gli immobili sottoposti alle norme di tutela di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, è acquisito il parere dei competenti organi del Ministero dei beni e delle attività culturali che si esprimono entro e non oltre 60 giorni dalla formulazione della richiesta attinente al trasferimento ai fondi dei beni o dei diritti reali e d’uso di cui al presente articolo.* ”;
- Al comma 7, dopo le parole “ *agli apporti* ” aggiungere “ *e ai trasferimenti* ”;
- Al comma 8 bis:
 - i) al primo periodo: dopo le parole “ *gestione del risparmio* ” la parola “ *del* ” è sostituita dalle parole “ *costituita dal* ”;
 - ii) al secondo periodo: a) è eliminata la parola “ *predetta* ”; b) dopo le parole “ *società di gestione del risparmio* ”, sono inserite le seguenti “ *di cui al comma 1 sono* ”; c) sono eliminate le parole “ *possono essere* ”;
 - iii) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente “ *Per l’attuazione del presente articolo l’Agenzia del Demanio utilizza gli stanziamenti appostati sul capitolo del Bilancio dello Stato 7754 per l’acquisto di beni immobili, la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale e le sono riconosciute a titolo di corrispettivo le risorse di cui all’ultimo capoverso del comma 1 dell’art. 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183.* ”
- Dopo il comma 8 bis inserire i seguenti:

“ *9. Allo scopo di conseguire la riduzione del debito pubblico il Ministro dell’economia e delle finanze, attraverso la società di gestione del risparmio di cui al comma 1, promuove, con le modalità di cui all’art. 4 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, la costituzione di uno o più fondi comuni d’investimento immobiliare, a cui trasferire immobili di proprietà dello Stato ovvero di società interamente partecipate dallo stesso, non utilizzati per finalità istituzionali, compresi quelli di cui all’art. 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Possono altresì essere conferiti i beni di cui all’art. 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, previa manifestazione da parte dei competenti organi degli Enti interessati della volontà di valorizzazione. I decreti del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’art. 4 del citato decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 disciplinano, altresì, le modalità di concertazione con le competenti strutture tecniche dei diversi livelli di Governo territoriale interessati, nonché l’attribuzione agli Enti territoriali delle risorse nette derivanti dalla valorizzazione ed alienazione dei suddetti beni e di quelle derivanti dalla cessione delle quote dei fondi* ”

immobiliari. Ai fondi di cui al presente comma possono conferire beni anche i soggetti di cui al comma 2 con le modalità ivi previste, ovvero con apposita deliberazione adottata secondo le procedure di cui all'art. 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche in deroga all'obbligo di allegare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari al bilancio. Tale delibera deve indicare espressamente le destinazioni urbanistiche non compatibili con le strategie di trasformazione urbana. La totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle Regioni e degli Enti locali trasferiti ai fondi di cui al presente comma, è destinata alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento. Ai fondi di cui al presente comma possono essere conferiti anche gli immobili dello Stato in uso alla Difesa, non utilizzati e individuati con decreti del Ministro della Difesa. Il primo decreto è emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni. Al Ministero della Difesa sono attribuite quote in misura pari al 30 per cento del valore degli immobili conferiti per realizzazione di un programma di riorganizzazione delle forze armate, con prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale; le restanti quote sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze per la riduzione del debito pubblico.

10. Sono abrogati:

- l'art.3, comma 6, l'art.5, commi 5 bis e 5 ter e l'art. 7 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;
- al comma 1 dell'art. 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183 le parole: “, a uso diverso da quello residenziale, fatti salvi gli immobili inseriti negli elenchi predisposti o da predisporre ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, e degli enti pubblici non territoriali ivi inclusi quelli di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,”

Art. 3

(Soppressione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, dell'Agenzia del territorio e dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico)

1. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e l'Agenzia del territorio sono soppresse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 3.
2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1 dalla normativa vigente e le inerenti risorse umane finanziarie e strumentali compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono rispettivamente trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, all'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di "Agenzia delle dogane e dei monopoli", ed alla Agenzia delle entrate.
3. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite le risorse umane strumentali e finanziarie degli enti soppressi. Fino all'adozione dei predetti decreti, per garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente soppresso, l'Agenzia incorporante può delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i bilanci di chiusura degli enti soppressi sono deliberati dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al comma 1 i compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data di adozione della deliberazione dei bilanci di chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data di soppressione.
5. Le dotazioni organiche delle Agenzie incorporanti sono provvisoriamente incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite, in servizio presso gli enti soppressi. Detto personale è inquadrato nei ruoli delle Agenzie incorporanti ~~sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno dei decreti di cui al comma 3.~~ I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione incorporante, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. ~~Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.~~
6. Per i restanti rapporti di lavoro le Agenzie incorporanti subentrano nella titolarità del rapporto fino alla naturale scadenza.
7. ~~Per lo svolgimento delle funzioni attribuite, le Agenzie incorporanti possono, altresì, avvalersi di personale comandato nel limite massimo delle unità previste dalle specifiche disposizioni di cui alle leggi istitutive degli enti soppressi.~~
8. Le Agenzie incorporanti esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Nell'ambito di dette misure, l'Agenzia delle entrate istituisce un posto di vicedirettore, per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attività dell'agenzia del territorio; l'Agenzia delle dogane e dei

monopoli istituisce un posto di vicedirettore, per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attività dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Per lo svolgimento sul territorio dei compiti già devoluti all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli stipula un'apposita convenzione, non onerosa, con la Guardia di finanza. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata dalle articolazioni competenti, presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati.

9. Le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, sui bilanci degli enti soppressi ai sensi del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alle Agenzie incorporanti.

10. L'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico—Assi è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 3 relativamente ai quali i decreti di natura non regolamentare sono adottati, nello stesso termine di cui al predetto comma, dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti sono ripartite tra il predetto Ministero e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli le funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa vigente, nonché le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione di ASSI, neppure giudiziale. Trovano applicazione i commi da 4 a 8, intendendosi per Amministrazione incorporante, ai fini del presente comma, anche il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

12. Al decreto legislativo n. 300 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 57, comma 1, le parole: "l'agenzia del territorio", sono sostituite dalle seguenti: "e dei monopoli";

b) all'articolo 62, comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "L'agenzia delle entrate svolge, inoltre, le funzioni di cui all'articolo 64.";

c) all'articolo 63, nella rubrica e nel comma 1, dopo le parole: "delle dogane", sono inserite le seguenti: "e dei monopoli"; nel medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "<http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow - 127#127>L'agenzia svolge, inoltre, le funzioni già di competenza dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.";

d) all'articolo 64, sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella rubrica, le parole: "Agenzia del territorio", sono sostituite dalle seguenti: "Ulteriori funzioni dell'agenzia delle entrate";

2) al comma 1, le parole "del territorio è " sono sostituite dalle seguenti: "delle entrate è, inoltre";

3) al comma 3-bis, sono soppresse le parole: "del territorio";

4) il comma 4 è abrogato;

13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4

(Riduzione delle dotazioni organiche e riordino delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze ~~e le Agenzie fiscali~~, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dall'articolo 1 del decreto legge n. 138 del 2011, **e le agenzie fiscali** provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:

a) ad apportare, entro il 31 ottobre 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura:

1) per il Ministero, non inferiore al 20 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 1 del decreto legge n. 138 del 2011;

2) per le Agenzie fiscali, tale che il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente sia non superiore ad 1 su 40 ed il rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale sia non superiore ad 1 su 20. Per assicurare la funzionalità del nuovo assetto operativo conseguente alla riduzione dell'organico dirigenziale, possono essere previste posizioni organizzative di livello non dirigenziale, in numero comunque non superiore ai posti dirigenziali soppressi, da affidare a personale della terza area che abbia maturato almeno cinque anni di esperienza professionale nell'area stessa; l'attribuzione di tali posizioni è disposta secondo criteri di valorizzazione delle capacità e del merito sulla base di apposite procedure selettive; al personale che ricopre tali posizioni è attribuita un'indennità di posizione graduata secondo il livello di responsabilità ricoperto, in misura comunque non superiore al cinquanta per cento di quella corrisposta al dirigente di seconda fascia di livello retributivo più basso; la valutazione annuale positiva dell'incarico svolto comporta una retribuzione di risultato non superiore al venti per cento della retribuzione di posizione. All'onere connesso al conferimento delle posizioni organizzative di cui alla presente lettera si provvede con il risparmio di spesa conseguente alla riduzione delle posizioni dirigenziali di cui al comma 1, detratta una quota non inferiore al venti per cento.

b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione, **per il Ministero**, del predetto articolo 1 del decreto legge n. 138 del 2011 e, **per le Agenzie**, dell'articolo 3 del presente decreto.

2. Alle amministrazioni di cui al comma 1 che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal predetto comma entro il 31 ottobre 2012 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.

3. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le dotazioni organiche relative al personale amministrativo operante presso le segreterie delle commissioni tributarie ed ai giudici tributari.

4. Ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni, le facoltà assunzionali degli enti di cui al presente articolo sono prioritariamente utilizzate per il reclutamento, dall'esterno, di personale di livello non dirigenziale munito di diploma di laurea.

5. La riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali è effettuata, in base alle disposizioni dei rispettivi ordinamenti, con l'osservanza, in particolare, dei seguenti principi:

a) nei casi in cui si ritenga indispensabile, ai fini dell'efficace svolgimento di compiti e funzioni dell'amministrazione centrale, l'articolazione delle strutture organizzative in uffici territoriali, si procede comunque alla riduzione del numero degli stessi. Gli uffici da chiudere sono individuati avendo riguardo prioritariamente a quelli aventi sede in province con meno di 300.000 abitanti, ovvero aventi un numero di dipendenti in servizio inferiore a 30 unità, ovvero dislocati in stabili in locazione passiva;

b) al fine di razionalizzare le competenze in materia di amministrazione del personale e gestione delle risorse, rafforzando la distinzione tra strutture di *staff* e strutture di *line*, la direzione della giustizia tributaria e la direzione comunicazione istituzionale della fiscalità sono trasferite al dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi. La direzione comunicazione fiscalità assume la denominazione di direzione comunicazione istituzionale e svolge i propri compiti con riferimento a tutti i compiti istituzionali del Ministero. I compiti delle predette direzioni sono rideterminati al fine, in particolare, di eliminare duplicazioni di competenze;

c) le direzioni generali che svolgono compiti analoghi sono accorpate;

d) con riferimento alle strutture che operano a livello territoriale sia ministeriale sia delle Agenzie, le competenze sono riviste in modo tale che:

1) gli incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale non hanno mai competenza infraregionale;

2) gli incaricati di funzioni di livello dirigenziale non generale non hanno mai competenza infraprovinciale, salvo il caso in cui gli uffici abbiano sede in comuni città metropolitane;

3) gli uffici infraprovinciali sono retti da funzionari.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, promuove le opportune operazioni societarie affinché, in deroga alle vigenti disposizioni:

a) le attività in materia informatica a supporto delle funzioni dell'amministrazione economico-finanziaria siano svolte da un'unica società, la cui organizzazione interna preveda l'articolazione in divisioni;

b) le attività in materia di centralizzazione degli acquisti, mercato elettronico della pubblica amministrazione ed e-procurement continui ad essere svolta dalla Consip s.p.a.;

c) i consigli di amministrazione delle società di cui alle lettere a) e b) siano rinnovati, prevedendo la composizione degli stessi con tre membri, di cui due devono essere dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria.